

Dott. VITTORIO MOLINARI

Consulente tributario - Revisore legale
studio in via P. Gherardi, 29- 41123 Modena
tel.059/330137-fax 059/330392
e_mail: vm@vittoriomolinari.it

Modena, 15 febbraio 2012

Circolare fiscale N. 6/2012

SEMPLIFICAZIONI CONTABILI E AGEVOLAZIONI FISCALI

PERDITE FISCALI RIPORTABILI SENZA SCADENZA SINTESI	<p>I soggetti all'Imposta sui redditi della società (IRES) potranno riportare le perdite fiscali senza più limiti di tempo.</p> <p>Le perdite determinate nei primi 3 anni dall'inizio dell'attività sono integralmente deducibili dal reddito, fino a sua capienza (come lo è stato fino al momento attuale), l'eccedenza non utilizzata è riportabile negli anni seguenti.</p> <p>Le perdite fiscali realizzate dal 4° anno di attività sono deducibili nella misura dell'80% del reddito imponibile, significa che indipendentemente dal valore delle perdite, il reddito imponibile sarà sempre almeno pari al 20% del reddito dell'anno.</p>
Entrata in vigore	Dal 6 luglio 2011
Riferimento	Art. 23 Legge 15.07.2011, n. 111 conversione D.L. 06.07.2011, n. 98, c.d. "Manovra correttiva"
RAVVEDIMENTO OPEROSO "BREVE" SINTESI	<p>Se il contribuente effettua versamenti di imposte entro il 15 giorno successivo alla scadenza ha diritto alla sanzione ridotta pari al 2% per ogni giorno successivo alla scadenza. Attualmente è pari al 30% anche entro i 15 giorni.</p> <p>Il contribuente può versare insieme all'imposta anche la sanzione, nel qual caso la sanzione è ridotta a 1/10°.</p> <p>Esempio di versamento il 4° giorno successivo alla scadenza di euro 10.000: $2\% \times 4 \text{ giorni} = 8\%$ ridotto ad $1/10 = 0,8\%$.... $10.000 \times 0,8\% = 80$ anziché 800.</p>
Entrata in vigore	Dal 6 luglio 2011
Riferimento	Art. 23 Legge 15.07.2011, n. 111 conversione D.L. 06.07.2011, n. 98, c.d. "Manovra correttiva"
DISTRUZIONE DI BENI MERCE E BENI	<p>I beni merce e i beni ammortizzabili che per diversi motivi (deterioramento, malfunzionamento, ecc.) non possono più partecipare alla produzione del reddito (impossibilità di essere venduti, impossibilità di essere utilizzati, ecc.) possono essere "distrutti", quindi</p>

codice fiscale MLNVTR53M29I133U - P.IVA 01412260364

AMMORTIZZABILI	<p>tolti dalla contabilità se di valore complessivo inferiore a 10.000 euro: sarà sufficiente un "atto notorio" (autocertificazione) che ne dichiari l'avvenuta distruzione, ne illustri motivi, qualità e quantità, oltre al valore, mentre non è necessaria alcuna fattura per "autoconsumo". Occorre però il rispetto della normativa sui rifiuti speciali o pericolosi. Per quanto concerne i beni destinati alla vendita, si ricorda la possibilità data dal comma 4 dell'art. 2 del D.P.R. 441/1997 di cederli gratuitamente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studi o ricerca scientifica, ed anche alle ONLUS. E' obbligatoria l'emissione della fattura.</p>
SINTESI	
Entrata in vigore	Dal 14 maggio 2011
Riferimento	Art. 7 Legge 13.07.2011, n. 106 conversione D.L. 13.05.2011, n. 70, c.d. "Decreto Sviluppo"
REGIME PREMIALE PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE CHE CONDIVIDONO TUTTE LE INFORMAZIONI ECONOMICHE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE	<p><i>"Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile"</i> saranno riservate agevolazioni contabili e fiscali a favore dei professionisti ed imprenditori che esercitano l'attività sia in forma individuale che sotto forma di studio associato, o società di persone (Snc, Sas, Semplice).</p> <p>Per poterne usufruire questi contribuenti invieranno telematicamente all'Agenzia delle Entrate le proprie fatture emesse e ricevute, come anche la documentazione per le operazioni attive e passive che non necessitano di fattura.</p> <p>Le agevolazioni consisteranno, in pratica, nelle seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenuta della contabilità ai fini IVA, - Certificazione delle ritenute d'acconto e predisposizione del Mod. 770 (dichiarazione dei sostituti di imposta), - Gestione della compensazione dell'eventuale credito IVA o suo rimborso più veloce, Ecc.
SINTESI	
Entrata in vigore	Dal 01/01/2013 ma necessitano diversi Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate
Riferimento	Art. 10 Legge 22.12.2011, n. 214 conversione DL n. 201/2011, c.d. "Salva Italia"
ANNOTAZIONE CUMULATIVA FATTURE	<p>Le fatture di acquisto o vendita di importo non superiore a 300 euro si possono registrare cumulativamente.</p> <p>Purtroppo non è così efficace l'utilizzo di tale opportunità, anche per obblighi relativi ad alcune comunicazioni che devono risultare analitiche.</p>
SINTESI	
Entrata in vigore	Dal 2012
Riferimento	Legge 13.07.2011, n. 106 conversione D.L. 13.05.2011, n. 70, c.d. "Decreto Sviluppo"
CONTABILITA' SEMPLIFICATA: VALGONO GLI ESTRATTI CONTO BANCARI	<p>Le imprese individuali, le società di persone, gli enti commerciali ed i liberi professionisti in contabilità semplificata che effettuano tutti gli incassi e pagamenti con mezzi interamente tracciabili, possono sostituire le scritture contabili con gli estratti conto bancari.</p> <p>Purtroppo questa si riduce ad una semplificazione solo apparente in quanto non vengono meno tutti gli altri obblighi: contabilità IVA, elenchi clienti/fornitori, comunicazioni operazioni black list,</p>

SINTESI	determinazione del reddito per competenza a fronte di una gestione per cassa.									
Entrata in vigore	Dal 2012									
Riferimento	Art. 14 LEGGE 12.11.2011, N. 183, c.d. "Finanziaria 2012"									
I.V.A. NUOVI LIMITI LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE	Il limite del volume d'affari che consente la liquidazione trimestrale dell'IVA per imprese e liberi professionisti e l'adozione della contabilità semplificata per le imprese, è stato innalzato nella seguente misura:									
SINTESI	<table> <thead> <tr> <th>ATTIVITA'</th> <th>LIMITE PRECEDENTE</th> <th>LIMITE DAL 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Prestazione di servizi</td> <td>€ 309.874</td> <td>€ 400.000</td> </tr> <tr> <td>Altre attività</td> <td>€ 516.457</td> <td>€ 700.000</td> </tr> </tbody> </table>	ATTIVITA'	LIMITE PRECEDENTE	LIMITE DAL 2012	Prestazione di servizi	€ 309.874	€ 400.000	Altre attività	€ 516.457	€ 700.000
ATTIVITA'	LIMITE PRECEDENTE	LIMITE DAL 2012								
Prestazione di servizi	€ 309.874	€ 400.000								
Altre attività	€ 516.457	€ 700.000								
Entrata in vigore	Dal 2012									
Riferimento	Art. 14 LEGGE 12.11.2011, N. 183, c.d. "Finanziaria 2012"									
COLLEGIO DEI SINDACI nelle S.R.L. e S.P.A.	L'organo di controllo nelle S.r.l. (con capitale sociale di oltre 120.000 €, o altri elementi economico-patrimoniale che lo rendono obbligatorio) e nelle S.p.a. (con ricavi o patrimonio netto inferiore a 1.000.000 di €) può essere limitato ad un solo componente. Per l'operatività si rende necessaria una modifica statutaria.									
SINTESI										
Entrata in vigore	Dal 2012									
Riferimento	Art. 14 LEGGE 12.11.2011, N. 183, c.d. "Finanziaria 2012"									
BILANCIO SEMPLIFICATO PER LE S.R.L.	Le S.r.l. prive di Collegio sindacale potranno redigere il bilancio secondo uno schema semplificato la cui struttura e le cui voci saranno definite da un Decreto da emanarsi entro il 30.03.2012.									
SINTESI										
Entrata in vigore	DAL 2012									
Riferimento	Art. 14 LEGGE 12.11.2011, N. 183, c.d. "Finanziaria 2012"									